

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
VA@pec.mite.gov.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ancona
prot.procura.ancona@giustiziacert.it

E.p.c.:

ARPA Marche
Direzione Generale
arpam@emarche.it
ARPAM
Area Vasta Nord -Servizio Territoriale Ancona
arpam.avnord@emarche.it

RIFERIMENTO: Dec-Min-0000171 del 11 maggio 2018, con Avviso pubblicato su G.U. n° 122 del 28 maggio 2018 per l'installazione API raffineria di Ancona S.p.A. sita in Falconara Marittima (AN) e ss.mm.ii.

OGGETTO: Esito attività di controllo ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dal 07/12/2022 al 23/01/2023 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 07/12/2022 al 23/01/2023, secondo quanto disposto nella programmazione 2022 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinaria come prevista da comunicazione ISPRA prot. n. 63010/2022 del 15/11/2022 presso l'installazione API raffineria di Ancona S.p.A. sita in Falconara Marittima (AN).

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: "Verbale di verifica documentale", "Attestazione di sopralluogo" e "Verbale di chiusura attività di controllo", in contestuale con API raffineria di Ancona S.p.A. e ARPA Marche che li hanno sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. Successivamente all'attività *in situ* si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, nonché alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore.

In particolare nel corso delle verifiche documentali sono stati acquisiti: piano di campionamento, verbale di campionamento, certificati di analisi o RdP, FIR con estrazioni di talune operazioni eseguite sul registro di carico/scarico (C/S), autorizzazioni al trasporto e del destinatario per i rifiuti codice EER 160802* (catalizzatori), relativamente al secondo trimestre dell'anno 2022.

In sede di chiusura, in data del 23/01/2023, al Gestore è stata richiesta come documentazione integrativa relativa al rifiuto EER 160802* la copia del registro C/S con operazione di carico n. 341 del 02/08/2022.

Il Gestore ha inviato quanto specificato sopra con nota prot. api n. 138 del 30/01/2023.

Dalla documentazione, il GI evidenzia di aver riscontrato una correzione della quantità indicata in metri cubi dell'operazione di carico n. 341 del 02/08/2022 senza la prevista annotazione a margine della tabella per specificare la motivazione, la data della correzione e la firma dell'estensore.

Nel corso dei sopralluoghi svolti il giorno 15/12/2022 presso le aree di deposito temporaneo rifiuti nn. 1, 2 e 4, il GI ha rilevato quanto segue.

Per quanto riguarda l'**area 1**, essa è delimitata da muro di cinta e dotata di accesso carrabile con cancello chiuso da lucchetto. L'area è individuata da un cartello indicante "Area 1". Essa è caratterizzata da un'area scoperta e da una piccola area coperta da tettoia (dotata di un cancello per l'accesso chiuso da lucchetto con presenza, al momento del sopralluogo, di rifiuti pericolosi e/o in fase di caratterizzazione stoccati in n. 6 fusti e n. 4 bulk) entrambe pavimentate, dotate di cordolo perimetrale e caditoie per la raccolta delle acque piovane coltate all'impianto di trattamento (TAS).

Al momento del sopralluogo, nell'area scoperta erano visibili dei piccoli ristagni d'acqua piovana vicino alle caditoie. Erano inoltre presenti varie tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, stoccati in diverse tipologie di contenitori (cassoni scarrabili coperti, *bulk*, fusti, taniche, *big-bags*).

A tal riguardo, segnalando che la predetta area corrisponde all'Area 1 adibita a deposito temporaneo di rifiuti si rileva quanto segue:

- sui fusti e i *big-bags* non viene sistematicamente apposto il cartello indicante il rifiuto in essi contenuto (codice EER, descrizione, eventuale classe di pericolo). I contenitori, che stoccano la stessa tipologia di rifiuto, vengono altresì nastrati insieme tramite una nastratura che talvolta è stato verificato non essere integra e quindi tale da non assicurare una chiara ed efficace distinzione dei rifiuti per evitare possibili errori di manipolazione;
- non è presente, all'interno dell'area 1 una separazione tra le zone destinate ai rifiuti pericolosi e a quelli non pericolosi tale da garantire una adeguata distinzione per le operazioni di carico e scarico.

In merito a quanto sopra riscontrato il GI ha chiesto al Gestore se esiste una procedura gestionale riguardante l'etichettatura dei contenitori sia durante la fase di caratterizzazione del rifiuto che in occasione del trasporto del rifiuto in uscita dall'impianto.

Il Gestore ha dichiarato che *"esiste una procedura interna (SGA.P.020) quando il rifiuto è in fase di caratterizzazione con indicazione dell'EER. Durante il trasporto l'etichettatura cambia e ogni fusto viene etichettato nuovamente"*.

Il Gestore con nota prot. API n. 138 del 30/01/2023 ha trasmesso la già menzionata procedura del Sistema di Gestione Integrato relativa alla gestione dei rifiuti all'interno dello stabilimento "SGA.P.020 -Gestione dei rifiuti", rev. 12 del 04/06/2020.

All'interno del documento il Gestore afferma che *le attività di confezionamento, carico ed etichettatura dei rifiuti per il trasporto verso l'impianto di conferimento sono regolate dal contratto in essere con la società incaricata del servizio di Global Rifiuti (GR) tuttavia, al fine di definire in maniera completa tutte le fasi del processo, si prevede di integrare le suddette azioni a carico del GR anche nella procedura api.*

Per quanto riguarda l'**area 4**, sempre destinata a deposito temporaneo di rifiuti, essa è individuata da un cartello su una palina indicante "Area 4", pavimentata e dotata di cordolo perimetrale.

All'interno dell'area sono presenti 5 zone coperte da tensostrutture e chiuse da telo, separate tra loro da un muretto divisorio adibite allo stoccaggio di terre e rocce da scavo derivanti dai lavori in atto all'interno del

sito. Al momento del sopralluogo sotto tali zone era presente anche un cumulo di terre in attesa di caratterizzazione.

Accanto a queste 5 zone era presente un'ulteriore zona scoperta delimitata solo da nastratura con all'interno numerosi big-bags contenenti rifiuto con codice EER 170603* (lana di roccia) dei quali solo alcuni riportavano l'indicazione del codice EER; la maggioranza dei *big bags* erano privi di etichettatura e senza indicazione delle caratteristiche di pericolosità e delle norme di comportamento per la manipolazione lasciando la delimitazione alla sola esile nastratura bianco-rossa non prevedendo alcuna delimitazione fisica per prevenire eventuali errori di manipolazione. Nell'area era inoltre presente un cassone scarrabile etichettato contenente altra tipologia di rifiuto identificato con codice EER 170504 (terre e rocce da scavo).

Per quanto riguarda l'**area 2**, anch'essa destinata a deposito temporaneo di rifiuti, individuata da un cartello con l'indicazione "Area 2", risultava essere recintata con cancello di accesso chiuso con lucchetto, pavimentata e dotata di cordolo perimetrale. All'atto del sopralluogo erano presenti, nella parte scoperta dell'area, alcuni cassoni scarrabili e dotati di chiusura contenenti rifiuti pericolosi e non pericolosi. Nella parte dell'area coperta da una tettoia erano altresì presenti due cassoni scarrabili - uno contenente rifiuti e un altro vuoto non utilizzabile e, come dichiarato dal Gestore, *in attesa di essere smaltito* - e 6 fusti di cui uno con indicazione del codice EER 050106* (Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature) e altri 5 fusti senza etichettatura, che risultavano essere pieni; non vi era alcuna delimitazione fisica neanche con nastratura tale da separare la zona dalle altre possibili operazioni di carico/scarico. Su richiesta del GI, il Gestore dichiarava che tutti i fusti sotto la tettoia contenevano il medesimo rifiuto codice EER 050106*.

In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione, copia del Registro C/S con operazione di carico n. 341 del 02/08/2022 e un estratto dell'allegato fotografico sotto forma di rilievo fotografico.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Marche, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

1. prescrizione **n. 123 punto a)** a pag. 132-133 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante del DM 171/2018 che prevede di rispettare taluni adempimenti quali registro di C/S ai sensi art.190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. su quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
2. prescrizioni **n. 112** a pag. 131 e **n. 128 punto c)** a pag. 134 del PIC parte integrante del DM 171/2018 che prevedono di implementare la cartellonistica nelle aree di deposito temporaneo con chiara identificazione di quantità massime stoccabili, codice EER, stato fisico, caratteristiche di pericolosità e norme di comportamento per la manipolazione;
3. prescrizioni **n. 110** a pag. 131 e **n. 128 punto b)** a pag. 133-134 del PIC parte integrante del DM 171/2018 che prevedono di operare, all'interno delle aree di deposito temporaneo, una distinzione chiara tra le zone dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle per i rifiuti non pericolosi.
4. prescrizioni **n. 114** (per tutti i rifiuti) a pag. 131 e **n. 128 punto j)** (solo per i rifiuti liquidi) a pag. 134 del PIC parte integrante del DM 171/2018 che prevedono, riguardo l'etichettatura dei contenitori di stoccaggio dei rifiuti, di dotare ogni singolo contenitore di idonea cartellonistica con chiara identificazione di quantità massime stoccabili, codice EER, stato fisico, caratteristiche di pericolosità e norme di comportamento per la manipolazione.
5. prescrizione **n. 109** a pag. 131 del PIC parte integrante del DM 171/2018 che prevede di operare una chiara distinzione tra aree di deposito temporaneo rifiuti da quelle per lo stoccaggio delle materie prime.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) adotti un sistema di controllo che consenta di limitare errori di annotazione sul Registro di C/S;
- b) adegui la cartellonistica come da prescrizioni, utilizzando sistemi di indicazione impermeabili e separando opportunamente le aree di deposito temporaneo rifiuti pericolosi e non pericolosi con dispositivi **fissi o mobili** idonei (senza utilizzo di nastratura);
- c) aggiorni la procedura del sistema di gestione integrato in modo che sia **obbligatorio** l'inserimento della cartellonistica su ogni area e dell'etichettatura su ogni contenitore di rifiuti e che le aree siano delimitate tramite separazioni **univoche** che garantiscano in maniera **stabile e certa** la separazione fisica, distinguendo nettamente le aree di rifiuti pericolosi da quelle di rifiuti non pericolosi;
- d) trasmetta la nuova procedura come indicato nel punto c) e una descrizione del sistema di controllo indicato nel punto a);
- e) trasmetta evidenza fotografica dell'installazione di quanto indicato nel punto b).

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

Relativamente alle inosservanze, di cui ai sopra citati punti 1, 2, 3, 4 e 5, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 lettera b) del medesimo articolo 29-*quattordices*, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Ancona quale ipotesi di reato, segnalando altresì la possibile applicazione della parte VI-bis del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), in quanto le aree di deposito temporaneo di rifiuti erano dotate di pavimentazione industriale senza evidenza, pertanto, di danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali.

La redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con ARPA Marche nonché con il personale facente parte dal Gruppo Ispettivo.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati: 1 - Verbale di verifica documentale (48 pagine);
2 - Attestazione di sopralluogo (1 pagina);
3 - Verbale chiusura attività di controllo (24 pagine);
4 - Rilievo fotografico (5 pagine);
5 - stralcio registro C/S relativo all'operazione di carico n.341 del 2/8/2022 (da allegato 6 alla nota api 138 del 30/01/2023).